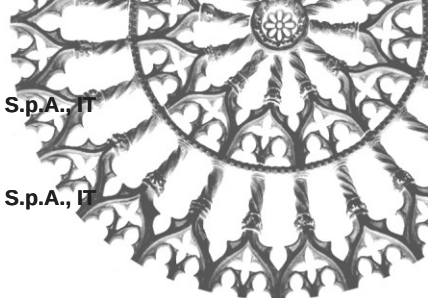




Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 2.00.00 a: 28-08-2024 1.59.59

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 2.00.00 a: 18-03-2022 1.59.59



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 313 del 19/06/2020

OGGETTO: DELIMITAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE, DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA, CON LOCALIZZAZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI NELLA ZONA. ADOZIONE DEL “DISCIPLINARE PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.), AREE PEDONALI URBANE (A.P.U.) E ZONE A RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U.) DEL CENTRO STORICO DELL’AQUILA”

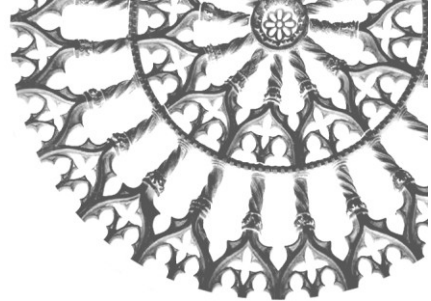
L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 12.10, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Francesco Bignotti	Sì	4. Vittorio Fabrizi	No
	5. Fabrizia Aquilio	Sì	6. Fabrizio Taranta	Sì
	7. Fausta Bergamotto	No	8. Daniele Ferella	Sì
	9. Maria Luisa Ianni	Sì		
<i>Totale presenti</i>				7
<i>Totale assenti</i>				3

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che gli Assessori Bignotti, Aquilio, Taranta e Ferella sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila

LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;

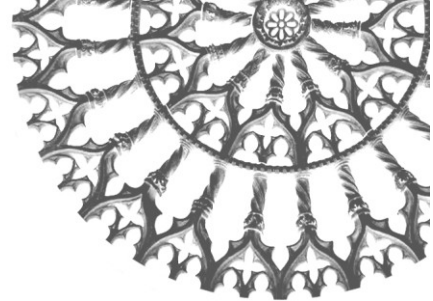
Premesso, inoltre, che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per un periodo di sei (6) mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*;
- il Decreto Legge 8 aprile, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 nr. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*

Visti, inoltre:



Comune dell'Aquila

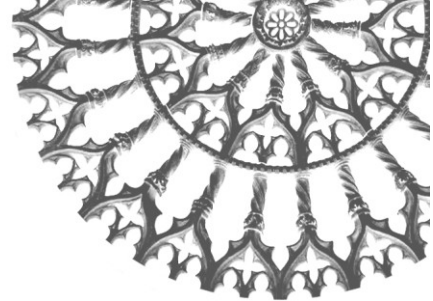
- i DPCM 8-9-11-22 marzo 2020, 1-10-26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i Provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, recanti misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19;

Richiamati:

- i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed in particolare:
 - prot. n. 19979 del 24.02.2020, avente ad oggetto “*Diffusione COVID-19 – raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. n. 24388 del 06.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 24871 del 09.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – DPCM 8 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 25990 del 11.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – DPCM 9 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 26293 del 12.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – DPCM 11 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 28617 del 21.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 28944 del 23.03.2020, avente ad oggetto “*COVID-19 – DPCM 22 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;
 - prot. 38510 del 30.03.2020, avente ad oggetto “*Disposizioni attuative del protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per il contenimento del COVID-19 nei cantieri, siglato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal UIL, Filca-Cisl e Fillea CGIL*”;
 - prot. 43771 del 19.05.2020, avente ad oggetto “*Decreto-legge 16 maggio 2020 nr. 33 – D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne*”;

Visto il Programma di Mandato 2017 – 2021 del Sindaco, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12 settembre 2017 (richiamata nel Documento Unico di Programmazione), nel quale l'Amministrazione Comunale pone tra i propri obiettivi il miglioramento della mobilità pedonale nel centro storico, oltre che nelle periferie e nelle frazioni, e la progressiva chiusura delle aree del Centro Storico mediante il potenziamento dei parcheggi di prossimità;

Considerato che tra gli obiettivi strategici assegnati dal Documento Unico di Programmazione del Comune dell'Aquila - Settore Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019, vi è quello di procedere ad una nuova regolamentazione del Centro Storico,



Comune dell'Aquila

mediante l'adozione di provvedimenti di disciplina dell'accesso al centro, finalizzati ad una razionalizzazione della circolazione veicolare nella predetta area. Tale attività si rende necessaria nell'ottica di una progressiva pedonalizzazione del centro storico, che permetta di migliorare le condizioni di vivibilità dei residenti e delle altre categorie di fruitori attraverso il contingentamento degli ingressi e la previsione di aree di sosta da riservare ai residenti ed agli utenti che hanno bisogno di accedervi;

Premesso

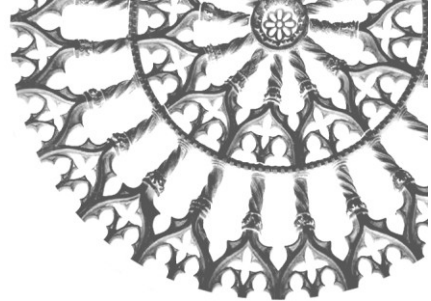
- che è obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale elevare il livello di vivibilità del Centro Storico, rafforzando la sua vocazione di centro commerciale naturale, nonché di luogo della cultura e dell'arte;
- che dalla limitazione degli accessi veicolari nel Centro Storico scaturiscono positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente e migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;
- che la situazione di crisi derivante dalla pandemia in atto, destinata a gravare sugli sforzi orientati al completo recupero della vitalità del centro storico ferito dal devastante terremoto del 2009, richiede ogni possibile intervento per sostenere quanti, residenti e operatori economici *in primis*, si stanno adoperando per il completo recupero del tessuto urbano e sociale del Centro Storico;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 14.05.2020, recante *“Interventi per il rilancio del commercio e delle attività produttive nel comune dell'Aquila – Covid-10 Fase 2. Direttive riduzione imposte locali, semplificazione procedure e aumento concessione spazi di suolo pubblico”*, che ha disposto, tra le altre misure:

- a) la previsione di aumento del 100% delle superfici oggetto di autorizzazione/concessione di suolo pubblico da destinare al posizionamento di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività dei pubblici esercizi, nonché per le occupazioni relative ad eventi e manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento svolte su suolo pubblico, per consentire ai concessionari di poter usufruire di maggiori spazi atti ad assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza impartite dalla normativa emergenziale;
- b) la predisposizione, di concerto con il Settore Polizia Municipale, di ZTL/APU (isole pedonali) con particolare riferimento al centro storico della città, al fine di consentire la più ampia fruizione degli spazi pubblici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza;

Visto il D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio), che nell'ambito delle misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, fortemente danneggiate dal lungo periodo di chiusura disposto dalla normativa emergenziale per contenere la diffusione del virus Covid-19, all'art. 181 prevede una serie di misure per promuovere le suddette attività, tra cui l'esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Vista la disposizione del Direttore del Dipartimento Servizi al Cittadino, prot. 42350 del 14.05.2020, recante *“Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione di progetti Covid-19 afferenti alla gestione della Fase 2”*, che al punto 5. dispone che per quanto attiene la regolamentazione di ZTL/APU, il Responsabile del competente servizio del Settore Polizia Municipale provvederà alla elaborazione di apposita ipotesi di regolamentazione volta a definire le più opportune modalità di disciplina delle aree e della viabilità, con particolare riferimento al centro storico della Città, anche attraverso istituti quali ZTL/APU (isole



Comune dell'Aquila

pedonali) al fine di agevolare la massima ripresa delle attività commerciali e relativi ampliamenti delle aree per l'occupazione del suolo pubblico;

Visto il provvedimento sindacale prot. 43771 del 19.05.2020, avente ad oggetto “Decreto-legge 16 maggio 2020 nr. 33 – D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”, al punto 3., lett. b) è stato demandato all'Assessore con delega alla mobilità e polizia municipale, di concerto con l'Assessore al commercio ed attività produttive, la regolamentazione volta a definire le più opportune modalità di disciplina delle aree e della viabilità, con particolare riferimento al centro storico della città, anche attraverso istituti quali ZTL/APU (isole pedonali) al fine di agevolare la massima ripresa delle attività commerciali;

Vista la DGC n. 316 del 22.07.2019, istitutiva dell'Area Pedonale Urbana (APU) nel Centro Storico della Città dell'Aquila, tuttora in vigore, avente ad oggetto le seguenti strade e piazze del Centro Storico: Corso Federico II, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Principe Umberto, Piazza Palazzo, Via San Bernardino, Largo Pischedda, Piazza San Bernardino, Via P. Tedeschi, Via Verdi, Piazza Regina Margherita, Via dei Sali, Via Garibaldi, Piazza Chiarino, Piazza S. Maria Paganica, Piazza Battaglione Alpini, Via Sallustio (tratto compreso tra le intersezioni con Via Cavour e Corso Vittorio Emanuele II), Piazza San Silvestro, Via San Silvestro;

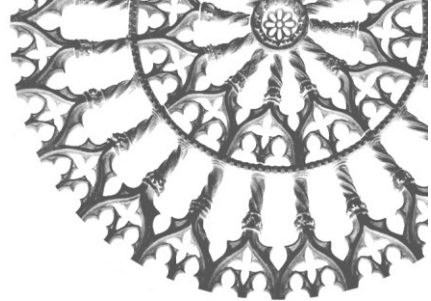
Considerata positivamente, nel complesso, l'esperienza dell'Area Pedonale Urbana di cui al punto precedente e allo stesso tempo riscontrata la ridotta flessibilità che questo strumento, applicato in una vasta area del centro storico, offre nel contemperare le esigenze di mobilità veicolare di altre categorie, in primis quella dei residenti;

Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare temporalmente e geograficamente l'APU del centro storico attualmente in vigore, al fine di meglio contemperare le necessità dei residenti (individuando percorsi e apposite aree da destinare alla sosta degli stessi), delle attività commerciali (ampliando le aree da destinare all'occupazione del suolo pubblico in modo da assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza impartite dalla normativa emergenziale), delle ditte impegnate nell'imponente opera di ricostruzione post sisma, nonché dell'esigenza di fruizione del centro storico da parte di cittadini e turisti;

Valutato che per il perseguimento degli obiettivi individuati al punto precedente - fermo restando l'obiettivo finale della pedonalizzazione del centro storico una volta completata l'opera di ricostruzione e realizzato il piano parcheggi previsto nel P.U.M.S. - sia necessario adottare, nell'ambito dei provvedimenti afferenti la circolazione veicolare e pedonale previsti dal Nuovo Codice della Strada, strumenti normativi più flessibili, quali:

- a) l'istituzione di Zone a Traffico Limitato permanenti o variabili, ovvero in vigore in determinate fasce orarie;
- b) l'istituzione di Aree Pedonali Urbane permanenti o variabili ovvero in vigore in determinate fasce orarie;
- c) l'individuazione di Zone di particolare Rilevanza Urbanistica;

Ritenuto che le misure indicate nel punto precedente presentino il vantaggio di procedere, da un lato, alla progressiva interdizione della circolazione veicolare del centro storico, tutelando la salute pubblica, l'ambiente e il patrimonio artistico, restituendolo così ad una prevalente fruizione pedonale; dall'altro, realizzare più aree pedonali - circoscritte e interdette totalmente alla circolazione salvo le deroghe essenziali - che vadano ad integrare le zone a traffico limitato senza interferire con esse, nelle quali autorizzare le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi o per eventi o manifestazioni in



Comune dell'Aquila

genere e consentendo ai concessionari di poter usufruire di maggiori spazi atti ad assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza impartite dalla normativa emergenziale.

Valutata l'opportunità di una introduzione graduale delle misure di limitazione o interdizione della circolazione, al fine di monitorarne l'efficacia e consentire una gestione più ordinata del rilascio dei permessi di circolazione;

Acquisite, le richieste di occupazione del suolo pubblico pervenute all'Amministrazione da parte degli esercizi commerciali del centro storico;

Preso atto, delle risultanze dell'incontro del 5 giugno 2020 tra l'Amministrazione Comunale e gli esercenti del centro storico, nonché delle petizioni presentate dagli stessi esercenti, dalle quali è emersa chiaramente la volontà di procedere all'istituzione di aree pedonali per favorire l'afflusso pedonale e l'occupazione di spazi pubblici da parte dei pubblici esercizi;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di dover procedere all'istituzione nel centro storico cittadino:

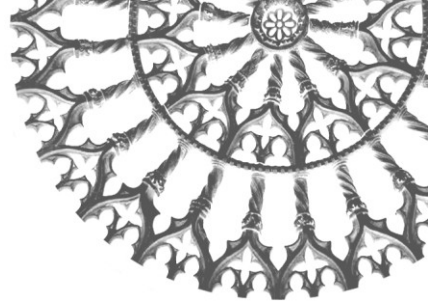
a) delle seguenti **Aree Pedonali Urbane (APU)**:

- **“APU 1”, in vigore dal 26 giugno al 30 settembre 2020, dalle ore 0:00 alle ore 24:00 e comprendente:**
 - **piazza Regina Margherita**
 - **via dei Sali** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi)
 - **via Castello** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi)
 - **corso Vittorio Emanuele** (tratto via Garibaldi - corso Umberto I)
 - **via Verdi**
- **“APU 2”, in vigore dal 26 giugno al 30 settembre 2020, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e comprendente:**
 - **corso Vittorio Emanuele** (tratto piazza Battaglione Alpini – via Garibaldi),
 - **via Garibaldi** (tratto corso Vittorio Emanuele – piazza Chiarino).

b) delle seguenti **Zone a Traffico Limitato (ZTL)**:

- **“ZTL 1”, in vigore dal 26 giugno al 30 settembre 2020, dalle ore 0:00 alle ore 24:00** nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Regina Margherita – corso Umberto I), via e piazza San Bernardino, via Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara e via Castello.
- **“ZTL 2”, in vigore dal 26 giugno al 30 settembre 2020, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo** nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele, via Altonati, piazza Santa Maria Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi, via Porcinari, viale Duca degli Abruzzi, viale Nizza, piazza Battaglione Alpini.

Evidenziato, inoltre, che via Castello - area di pregio urbanistico sulla quale insistono, oltre l'omonima Porta storica della città, edifici riportati all'antico splendore dai lavori di ristrutturazione post sisma - nell'ambito del descritto processo di limitazione della circolazione veicolare nel centro storico, viene a qualificarsi come naturale anello di congiunzione tra il Parco del Castello e le aree oggetto di parziale o completa pedonalizzazione, mantenendo allo stesso tempo caratteristica di principale accesso veicolare nella parte est del centro storico;



Comune dell'Aquila

Ritenuto, in virtù di quanto appena evidenziato, che in via Castello sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico, tali da integrare la fattispecie di Zona di particolare Rilevanza Urbanistica, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada;

Tenuto conto, che la previsione del rilascio di autorizzazioni per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, Aree Pedonali e Zone a Rilevanza Urbanistica richiede necessariamente l'adozione di un "Disciplinare" che individui aventi diritto e modalità di utilizzo dei relativi permessi;

Vista la D.G.C. n. 18 del 15.01.2020 - con la quale è stato dato mandato al Settore Ricostruzione Privata di procedere alla revisione della Zona Rossa in conseguenza all'evoluzione dei processi di ricostruzione - e acquisita la successiva nuova planimetria della Zona Rossa del Centro Storico, aggiornata al 31.01.2020, che consente di individuare puntualmente le aree di circolazione aperte alla viabilità pubblica;

Stabilito di fissare alla data del 30 settembre 2020 una verifica dell'efficacia delle misure adottate, in modo da correggere eventuali disfunzioni e pianificare le ulteriori iniziative in materia;

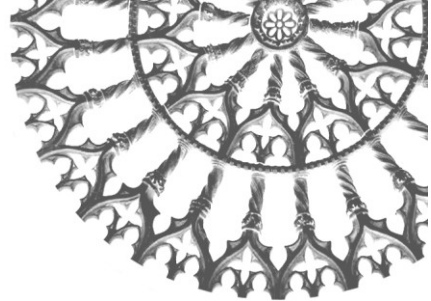
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento a:

- articolo 3, comma 1, n. 2: *"Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";*
- art. 3, comma 1, n. 54: *"Zona a traffico limitato un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli."*
- art. 7, comma 9: *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma."*
- art. 7, comma 10: *"Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali."*
- l'art. 7, comma 11: *"Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso."*

Viste le "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato", adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale il 28.06.2019

Ritenuto opportuno:

- di approvare il **"Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza**



Comune dell'Aquila

Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni relative al rilascio e utilizzo dei permessi di circolazione;

- di prevedere il rilascio dei permessi di circolazione a titolo gratuito, previa istruttoria curata dal Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo;
- di abrogare la precedente D.G.C. n. 316 del 22.07.2019 avente ad oggetto l'istituzione dell'Area Pedonale Urbana attualmente in vigore e tutti gli atti adottati in esecuzione della stessa;

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali) ss.mm.ii.;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 01.03.2013;

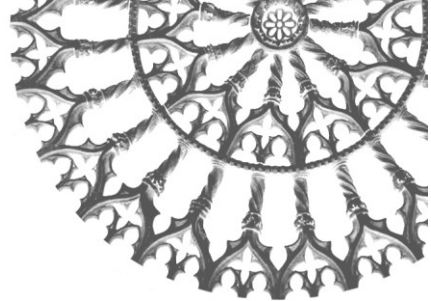
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267/2000;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

- di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila **una Zona a Traffico Limitato denominata "1"**, nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Regina Margherita - corso Umberto I), via San Bernardino, via Signorini Corsi, via Zara, via Castello - e ad eccezione delle aree ricadenti in APU - illustrata nel dettaglio nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire** che la citata "ZTL 1" sarà in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
- di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila **una Zona a Traffico Limitato denominata "2"**, nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele, via Altonati, piazza Santa Maria Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi, via Porcinari, via San Silvestro, viale Duca degli Abruzzi, viale Nizza, piazza Battaglione Alpini - e ad eccezione delle aree ricadenti in APU - illustrata nel dettaglio nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire** che la citata "ZTL 2" sarà in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
- di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila un'**Area Pedonale Urbana denominata "1"**, comprendente **piazza Regina Margherita, via dei Sali** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), **via Castello** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), **corso Vittorio Emanuele** (tratto via Garibaldi - corso Umberto I) e **via Verdi**;



Comune dell'Aquila

- f. **di stabilire** che la citata APU “1”, sarà in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
- g. **di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila un'Area Pedonale Urbana denominata “2”, comprendente **corso Vittorio Emanuele** (tratto piazza Battaglione Alpini – via Garibaldi), e **via Garibaldi** (tratto corso Vittorio Emanuele – piazza Chiarino).
- h. **di stabilire** che la citata APU “2”, sarà in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
- i. **di individuare** via Castello (tratto via Zara – via Assergi) quale Zona di particolare Rilevanza Urbanistica;
- j. **di approvare** il *“Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila”*, di cui all'**Allegato B** alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- k. **di disporre** il rilascio a titolo gratuito delle autorizzazioni alla circolazione/CityPass previsti nel suddetto Disciplinare;
- l. **di demandare** a successivo atto la disciplina inerente il rilascio delle autorizzazioni/CityPass per la circolazione nelle citate Zone a Traffico Limitato/Aree Pedonali/Zone a Rilevanza Urbanistica del Comune dell'Aquila;
- m. **di incaricare** il Settore Polizia Municipale di:
- emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 10, Codice della Strada, gli atti preordinati all'installazione della segnaletica stradale di delimitazione delle ZTL e delle Aree Pedonali;
 - emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 11, Codice della Strada, gli atti preordinati a individuare e riservare, a titolo gratuito, superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nelle Zone a Traffico Limitato, delle Aree Pedonali e nella Zona di particolare Rilevanza Urbanistica;
 - emanare, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., gli atti preordinati a disciplinare la viabilità all'interno e all'esterno delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane;
- n. **di demandare** all'Ufficio Segnaletica Stradale, l'apposizione della segnaletica verticale necessaria;
- o. **di dichiarare** abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente deliberazione, in particolare la D.G.C. n. 316 del 22.07.2019 istitutiva della vigente Area Pedonale Urbana, con la conseguente decadenza dei permessi di circolazione rilasciati nell'ambito della stessa;
- p. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- q. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale e a tutti i Settori ciascuno per quanto di rispettiva competenza od opportuna conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: DELIMITAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE, DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA, CON LOCALIZZAZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI NELLA ZONA. ADOZIONE DEL “DISCIPLINARE PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.), AREE PEDONALI URBANE (A.P.U.) E ZONE A RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U.) DEL CENTRO STORICO DELL’AQUILA”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
19/06/2020

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: DELIMITAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE, DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA, CON LOCALIZZAZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI NELLA ZONA. ADOZIONE DEL “DISCIPLINARE PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.), AREE PEDONALI URBANE (A.P.U.) E ZONE A RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U.) DEL CENTRO STORICO DELL’AQUILA”

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

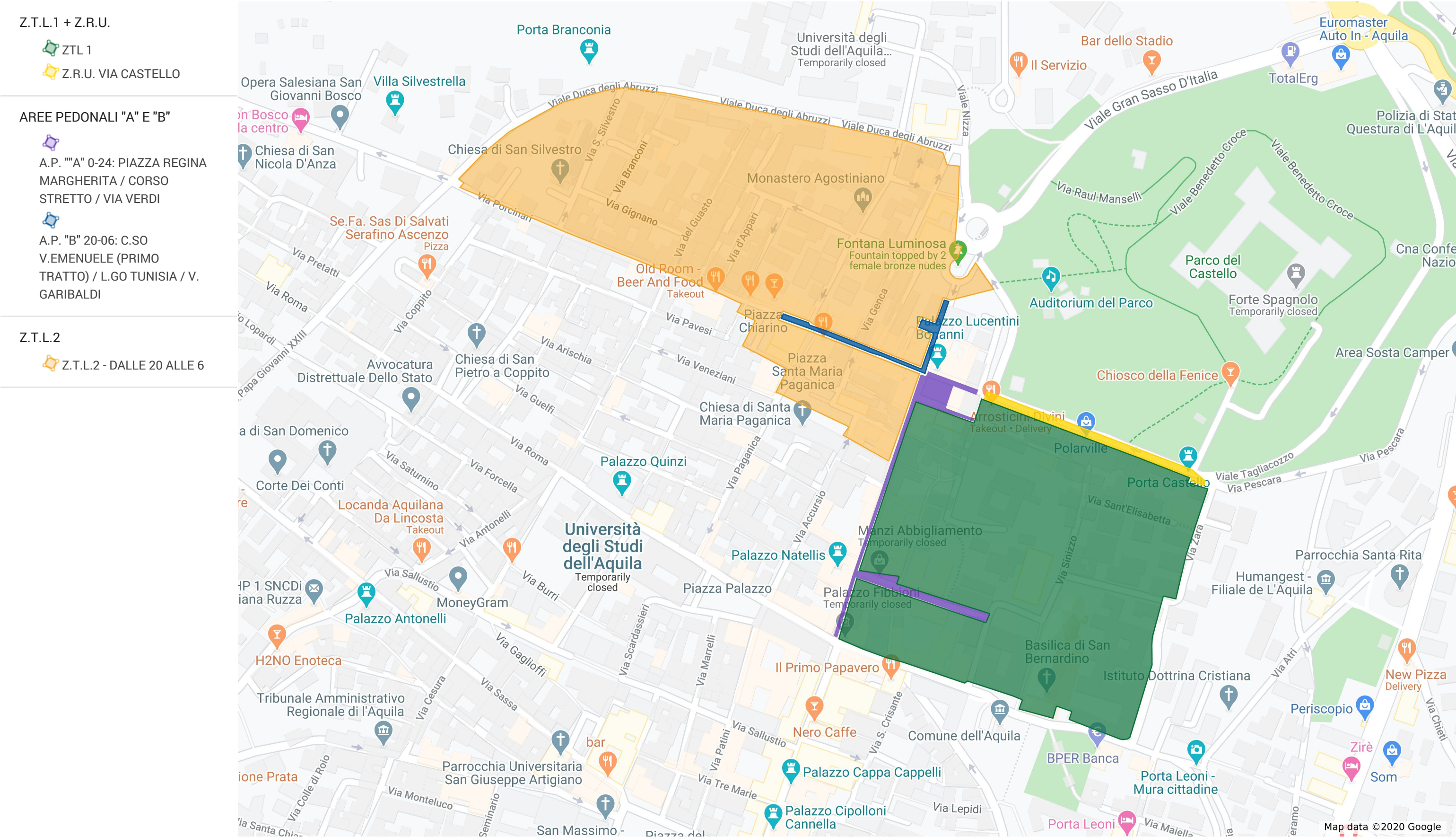
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, *ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

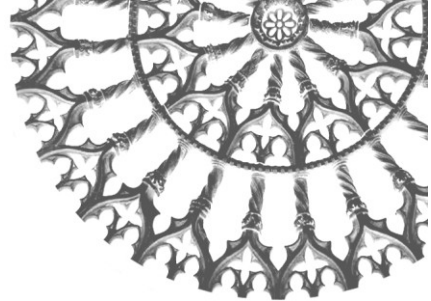
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
19/06/2020

FIRMA
Tiziano Amorosi

ZTL+AP+ZRU





Comune dell'Aquila

ALLEGATO B

Deliberazione di Giunta Comunale n. del

“Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila”

AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO/AREA PEDONALE/ZONA A RILEVANZA URBANISTICA – RILASCIO CITYPASS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Per poter circolare in una Zona a Traffico Limitato (d'ora in avanti **ZTL**) o in un'Area Pedonale Urbana (d'ora in avanti **APU**), ovvero per poter sostare nelle aree di sosta riservate istituite in una Zona a Rilevanza Urbanistica (d'ora in avanti **ZRU**) del Comune dell'Aquila, gli appartenenti alle categorie di seguito indicate devono richiedere apposita autorizzazione al Settore Mobilità del Comune dell'Aquila; all'esito positivo della procedura autorizzativa, verrà consegnato al richiedente un contrassegno da esporre sul veicolo, denominato “**CityPass**”, relativo ad una delle suddette aree a circolazione limitata.

Art. 2 - Il CityPass consente la circolazione nell'area a circolazione limitata per la quale è stato rilasciato, nel rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale vigente, nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione al momento del rilascio.

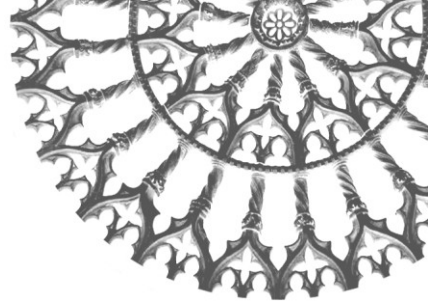
Il CityPass in ogni caso non implica riserva esclusiva di posto auto all'interno della ZTL di riferimento o nell'ambito degli stalli riservati ai residenti nella ZRU.

L'autorizzazione e, di conseguenza, il CityPass, hanno la **validità indicata alla data del rilascio**; sono previsti, altresì permessi temporanei per specifiche esigenze.

Art. 3 - Il CityPass è rilasciato a titolo gratuito e può essere associato ad un unico veicolo (autovettura, motociclo o ciclomotore) del quale riporta la targa, marca e modello; può essere in qualsiasi momento revocato, sospeso o limitato per motivi di sicurezza e ordine pubblico.



Comune dell'Aquila



Art. 4 - Il CityPass deve essere **esposto in originale** sulla parte anteriore del veicolo (con eccezione per motoveicoli e ciclomotori, ma non per i ciclomotori a quattro ruote, c.d. minicar) ed essere completamente e chiaramente visibile nella sua parte frontale. Pertanto, la corretta esposizione è condizione per l'efficacia dello stesso: in caso di omessa esposizione, non corretta esposizione (es. parzialmente coperto, capovolto o deteriorato in modo tale da renderlo illeggibile) o di esposizione di una riproduzione, saranno irrogate le sanzioni previste dal Codice della Strada per la circolazione non autorizzata in ZTL.

Art. 5 - In caso di variazione delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (ad es. il cambio di residenza), il CityPass deve essere restituito all'Ufficio emittente.

CATEGORIE “CITYPASS” E PRESCRIZIONI

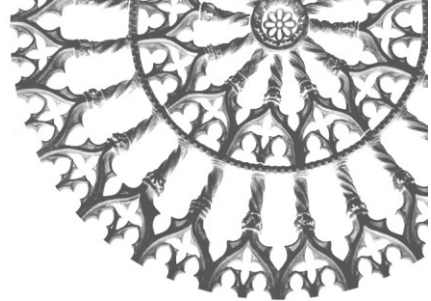
1. RESIDENTI (“R”)

Il CityPass Residenti può essere rilasciato ai residenti in una ZTL, APU o ZRU nel numero massimo di 3 permessi per ogni nucleo familiare, per i veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare o per quelli intestati ad altri soggetti per i quali sia documentato l'uso esclusivo da parte del richiedente.

Sono considerati **residenti**:

- coloro che abbiano la residenza anagrafica all'interno della ZTL/APU/ZRU del Comune di L'Aquila per la quale si richiede l'autorizzazione, in immobile ad esclusivo uso abitativo;
- coloro che - seppur residenti in altro comune - dichiarino e documentino di essere dimoranti in una ZTL, APU o ZRU per almeno sei mesi nell'anno solare, in immobile ad esclusivo uso abitativo.

Nell'ambito della categoria “Residenti” possono individuarsi le seguenti tipologie di CityPass:



Comune dell'Aquila

- **City Pass “Residenti ZTL” - Transito+Sosta**

Consente l'accesso nella ZTL di appartenenza, nonché la sosta dei veicoli prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate o, qualora tali aree non fossero presenti o disponibili, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del Codice della Strada.

Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve dichiarare di non avere disponibilità di un posto auto in area privata, ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della ZTL.

- **City Pass “Residenti APU”**

Consente l'accesso nell'Area Pedonale di appartenenza, eventualmente con indicazione del percorso da seguire, per raggiungere il posto auto privato di cui si dichiara la disponibilità esclusiva (a titolo di proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario o locatario).

Non consente la sosta nell'AP se non per necessità di brevissima durata (es. scaricare la spesa o accompagnare una persona non autosufficiente).

Nel caso in cui non si dichiara di non disporre di posto auto all'interno dell'AP, il CityPass consente di sostare all'interno di una limitrofa ZTL o degli stalli riservati ai residenti di una ZRU, che saranno indicate espressamente nello stesso CityPass all'atto del rilascio.

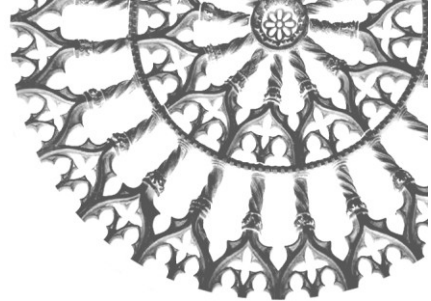
- **City Pass “Residenti ZRU”**

Consente la sosta negli stalli riservati ai residenti nella ZRU di appartenenza che abbiano dichiarato di non avere disponibilità di un posto auto in area privata ad uso esclusivo.

- **City Pass “Residenti” – Solo Transito**

Consente il transito, ma non la sosta, in ZTL/APU ed è rilasciato nei seguenti casi:

- a. Residente in ZTL che dichiara di avere la disponibilità esclusiva di posto auto in area privata a titolo di proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario o locatario.
- b. Residente fuori ZTL/APU, ma che non disponga di percorsi alternativi per raggiungere la propria abitazione/autorimessa e, pertanto, è obbligato ad attraversare una zona a circolazione limitata.



Comune dell'Aquila

- c. Residente fuori ZTL/APU che dichiara di avere la disponibilità esclusiva all'interno della ZTL/APU di posto auto in area privata a titolo di proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario o locatario.

Il CityPass “Residenti - Solo transito” può contenere la prescrizione del percorso da seguire e non concorre al numero massimo di permessi che possono essere concessi ai residenti.

2. TRASPORTO MERCI (“TM”)

Il CityPass consente l'accesso in ZTL e APU, per operazioni di carico/scarico merci, ai veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t., nelle seguenti fasce orarie di tutti i giorni feriali.

Mattina: dalle 6:00 alle 11:00 – Pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

La sosta massima consentita è di **60 minuti**, con esposizione del disco orario quale condizione di efficacia del permesso.

Il CityPass può essere rilasciato anche ai titolari di attività economiche site all'interno di ZTL/AP alle medesime condizioni per motivate esigenze di trasporto merci connesse alla propria attività.

L'accesso in ZTL/APU è consentito anche fuori dalle fasce orarie sopra indicate ai veicoli commerciali utilizzati per il trasporto di farmaci urgenti, per il tempo necessario alle operazioni di scarico.

3. ENTI (“E”)

Il CityPass consente l'accesso in ZTL e la sosta, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, per il tempo necessario all'espletamento dei servizi istituzionali.

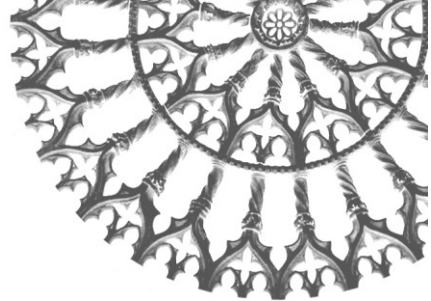
Può essere rilasciato per i veicoli intestati ad istituzioni ed enti pubblici nel numero massimo di 5 permessi per ente, senza indicazione del numero di targa.

4. ARTIGIANI/DITTE (“A”)

Il CityPass consente l'accesso in ZTL/APU in caso di intervento urgente di riparazione/manutenzione di impianti e consente la sosta per il tempo necessario all'effettuazione dell'intervento. Il permesso può essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.



Comune dell'Aquila



5. STRUTTURE RICETTIVE (“H”)

Il CityPass consente l'accesso in ZTL e la sosta nel rispetto delle norme del Codice della Strada (ma non la sosta nelle aree riservate ai residenti in ZTL/ZRU). In caso di struttura sita in APU il permesso consente l'accesso e la sosta limitatamente alle esigenze di carico/scarico dei bagagli e la sosta in ZTL limitrofa indicata sul permesso (ma non la sosta nelle aree riservate ai residenti in ZTL/ZRU).

Le strutture ricettive site all'interno di zone a circolazione limitata potranno fruire di permessi senza indicazione della targa da consegnare temporaneamente ai clienti, in numero congruo rispetto ai posti letto della struttura e, comunque, non superiore a 10 (dieci).

6. PROFESSIONI SANITARIE (“M”)

Il CityPass consente l'accesso in ZTL/APU e la sosta per il tempo strettamente necessario ad effettuare prestazioni domiciliari connesse all'attività di:

- a. medici generici, pediatri e servizio di guardia medica in visita domiciliare;
- b. personale specializzato (es. infermieri, terapisti, tecnici radiologi, tecnici di laboratorio, ecc.) che effettui trattamenti sanitari a domicilio, o prestazioni connesse, per conto della A.S.L. di L'Aquila o di strutture sanitarie convenzionate.

Il permesso può essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.

7. STAMPA (“S”)

Il CityPass è rilasciato a giornalisti e operatori di testate ed emittenti nazionali e locali; consente l'accesso in ZTL e la sosta, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio in occasione di eventi di interesse per gli organi di stampa.

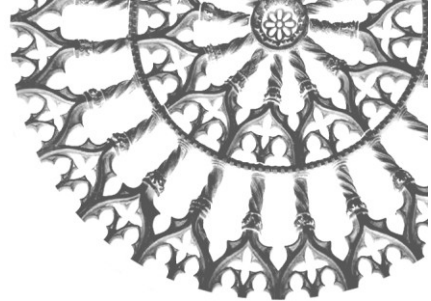
Il permesso può essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.

8. CANTIERI (“C”)

Il CityPass è rilasciato in accordo con il Settore Ricostruzione Privata del Comune dell'Aquila e consente, nei giorni feriali e in orario di cantiere, la circolazione in ZTL/APU ai mezzi d'opera con massa a pieno carico non superiore al 35 ql. impegnati nelle attività dei cantieri della ricostruzione.



Comune dell'Aquila



9. CITY PASS GIORNALIERO (“G”)

Il CityPass può essere richiesto occasionalmente per accedere in ZTL/APU in uno dei seguenti casi (elenco esemplificativo):

- eventi e cerimonie religiose;
- traslochi/carico-scarico di oggetti pesanti o ingombranti;
- trasporto di persone con temporaneo e documentato impedimento nella deambulazione;
- allestimento di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale su aree pubbliche.

È rilasciato nel numero e alle condizioni ritenute opportune dall’Ufficio preposto, previa richiesta scritta presentata con congruo anticipo; ha validità da 1 a 5 giorni consecutivi.

Consiste in un contrassegno cartaceo che riporta sulla facciata anteriore il numero del permesso, la categoria di appartenenza, la data di rilascio, la data di scadenza, i dati identificativi del veicolo (tipo, modello e targa) la sottoscrizione dell’addetto al rilascio, ed eventuali prescrizioni.

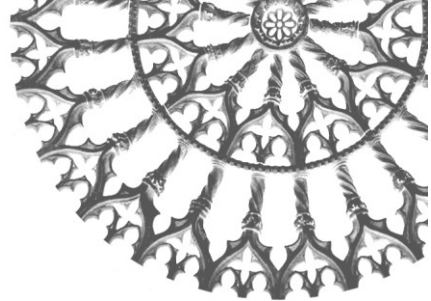
Inoltre, per far fronte a esigenze sopravvenute non preventivabili vengono posti nella disponibilità del Comando Polizia Municipale n. 10 CityPass senza indicazione della targa.

In fase di prima attuazione delle disposizioni sull’accesso alle aree a circolazione limitata, l’Ufficio competente potrà valutare la possibilità di rilasciare permessi giornalieri o plurigiornalieri per motivate esigenze non rappresentate nel presente Disciplinare.

ESENZIONI

Possono circolare nella ZTL/AP senza esposizione del CityPass, esclusivamente per l’espletamento delle attività di competenza e rispettando le eventuali prescrizioni specificamente indicate:

- Forze dell’Ordine
- Vigili del Fuoco
- Autoambulanze, automediche in servizio di emergenza
- Protezione Civile in servizio di emergenza
- Veicoli in servizio di recapito corrispondenza



Comune dell'Aquila

- Veicoli a servizio di persone diversamente abili muniti del contrassegno previsto dal Codice della Strada
- Veicoli speciali adibiti al trasporto di persone diversamente abili, muniti logo che li renda riconoscibili
- Mezzi pubblici urbani
- Taxi e veicoli da rimessa con conducente (N.C.C.) in servizio
- Veicoli dell'Amministrazione Comunale
- Veicoli del soccorso stradale e carri gru per rimozione veicoli (in caso di richiesta di intervento)
- Carri funebri in servizio di onoranze
- Veicoli di servizio dell'ASM adibiti alla raccolta rifiuti/pulizia strade
- Istituti di Vigilanza
- Scuolabus
- Veicoli scortati dalle Forze dell'Ordine
- Ditte di fornitura e gestione di servizi pubblici urbani (gas, acqua, elettricità, telefonia) in caso di intervento. Il veicolo deve recare il logo della società/azienda di appartenenza.

In caso di eventi che prevedano l'accesso di veicoli nella ZTL (fiere, mercati o manifestazioni motoristiche) l'autorizzazione alla circolazione si intende rilasciata contestualmente al provvedimento che autorizza l'evento per i veicoli comunicati dall'organizzatore.



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Avv. Raffaele Daniele

